

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**289/2018/R/COM**

*ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI  
CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DEL CODICE  
DI CONDOTTA COMMERCIALE*

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*  
*17 maggio 2018*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 30 agosto 2017, 610/2017/R/com per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato retail che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 124/17 (legge Concorrenza 2017).*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre l'8 giugno 2018.*

*Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.351/608  
fax 02.655.65.265  
e-mail: mercati-retail@arera.it  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>ORIENTAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITÀ .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>PRIMA RICOGNIZIONE IN VISTA DEL SUPERAMENTO DEI REGIMI DI TUTELA.....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE.....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>FACSIMILE DELLE NUOVE SCHEDE .....</b>	<b>21</b>

## 1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 30 agosto 2017, 610/2017/R/com per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* che i venditori sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione, secondo le disposizioni di cui al comma 61.1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge Concorrenza 2017).
- 1.2 Il suddetto procedimento si inserisce in un percorso di riforma finalizzato all'aumento della concorrenza nel mercato *retail*, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva del cliente finale.
- 1.3 Più in particolare, l'obiettivo della presente consultazione è quello di raccogliere le osservazioni ed i suggerimenti dei soggetti interessati relativamente alle esigenze di semplificazione e armonizzazione delle "*Schede di confrontabilità della spesa*" (di seguito: schede di confrontabilità) di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del "*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*" (di seguito: Codice di condotta commerciale), anche alla luce dell'emanazione della deliberazione 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com), con cui l'Autorità ha definito la disciplina per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* (di seguito: *Portale Offerte*).
- 1.4 Inoltre, in vista del definitivo superamento del regime di tutela, ad oggi fissato all'1 luglio 2019, e della completa apertura dei mercati, l'Autorità intende effettuare una prima ricognizione generale dei possibili interventi evolutivi delle schede di confrontabilità, da individuare anche tenendo conto delle esperienze internazionali in materia. Il tema dell'evoluzione delle schede di confrontabilità in un contesto di libero mercato sarà comunque oggetto di approfondimento in successivi documenti per la consultazione.
- 1.5 A tal fine, il documento per la consultazione è così strutturato:
  - i. il capitolo 2 illustra gli elementi di contesto dell'intervento oggetto del presente documento per la consultazione;
  - ii. il capitolo 3 riporta gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento delle schede di confrontabilità;

- iii. il capitolo 4 presenta una prima ricognizione relativa all'evoluzione delle schede di confrontabilità in vista del superamento dei regimi di tutela;
- iv. il capitolo 5 fornisce gli orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati;
- v. il capitolo 6 riporta un *facsimile* delle schede di confrontabilità aggiornate sulla base degli orientamenti espressi nel presente documento per la consultazione.

## **2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 2.1 Uno dei principali obiettivi che l’Autorità ha inteso perseguire nell’ambito della regolazione del mercato della vendita al dettaglio è quello relativo all’aumento della conoscenza e della capacità negoziale dei clienti finali di piccole dimensioni, al fine di stimolare una loro maggiore partecipazione al mercato. In tale ambito, rientrano gli interventi volti a facilitare la consultazione e la comparazione delle offerte proposte dai venditori nel mercato libero, al fine di consentire al cliente finale una scelta d’acquisto più consapevole e razionale.
- 2.2 Gli interventi che hanno avuto come specifico oggetto il tema della comparazione tra le offerte di mercato sono stati, nel tempo, prima le schede di confrontabilità del Codice di condotta commerciale, poi il *TrovaOfferte*, disponibile dal 2008 sul sito internet dell’Autorità, ed infine il *Portale Offerte*, che lo sostituirà in toto. I primi due strumenti hanno come destinatari i soli clienti finali domestici.
- 2.3 Con il *Portale Offerte*, attualmente in corso di sviluppo e progettazione, si è inteso adottare uno strumento più evoluto rispetto ai precedenti, in grado di superare gli estesi limiti connessi all’odierno *TrovaOfferte* sia dal punto di vista tecnologico, in quanto sarà dotato di soluzioni informatiche più moderne e aggiornate, sia sotto il profilo delle funzioni di ricerca; tale sistema informativo ha inoltre natura obbligatoria per i venditori interessati, anziché volontaria come il *TrovaOfferte*, e includerà le offerte di tutti i venditori operanti nei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale e commercializzate nei riguardi della generalità dei clienti di piccole dimensioni, inclusi i clienti non domestici che attualmente non dispongono di uno strumento terzo e imparziale di confrontabilità.

### **Il Codice di condotta commerciale**

- 2.4 Il Codice di condotta commerciale, da ultimo revisionato con la deliberazione 5 dicembre 2017, 849/2017/R/com, regolamenta, in accordo con le previsioni del Codice del consumo<sup>1</sup> e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole che gli esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas naturale, devono osservare nei loro rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni).
- 2.5 Nello specifico, il Codice di condotta commerciale disciplina i seguenti aspetti:
- modalità di diffusione da parte dei venditori delle informazioni relative alle offerte commerciali;
  - formazione del personale commerciale, sua riconoscibilità e relative regole di comportamento;

<sup>1</sup> Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

- criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio di energia elettrica e di gas naturale;
- informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale; informazioni preliminari alla conclusione del contratto per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali e per quelli rientranti in dette categorie; criteri di redazione dei contratti di fornitura e loro contenuto;
- consegna del contratto e diritto di ripensamento;
- variazione unilaterale dei contratti;
- schede di confrontabilità.

2.6 Con specifico riferimento alle schede di confrontabilità, il Codice di condotta commerciale prevede, alla lettera l del comma 9.1, che in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura, e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, il cliente finale domestico debba ricevere, tra l'altro, la scheda di confrontabilità di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del medesimo Codice di condotta commerciale, applicabile alla proposta stessa.

2.7 Più in particolare:

- a. la scheda di cui all'Allegato 1 è relativa alle forniture di energia elettrica;
- b. la scheda di cui all'Allegato 2 è relativa alle forniture di gas naturale;
- c. la scheda di cui all'Allegato 3 si applica alle forniture congiunte di energia elettrica e gas naturale (di seguito: *dual fuel*).

2.8 Il venditore è tenuto a compilare la scheda applicabile all'offerta ed a riportare, in testa alla stessa, la data di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validità. Le schede riportano i seguenti riquadri:

- a. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro);
- b. Altri oneri/servizi accessori;
- c. Modalità di indicizzazione/variazioni;
- d. Descrizione dello sconto e/o del bonus;
- e. Altri dettagli sull'offerta o Altri dettagli sull'offerta congiunta.

Il Titolo VI del Codice di condotta commerciale riporta le disposizioni per la compilazione dei suddetti riquadri.

2.9 In particolare, il Codice di condotta commerciale individua i criteri generali di calcolo per la stima della spesa annua con specifico riferimento ai clienti domestici di energia elettrica, di gas naturale e con fornitura *dual fuel*<sup>2</sup>. Provvede

<sup>2</sup> Artt 16, 17 e 18 Codice di condotta commerciale.

inoltre a disciplinare la modalità di evidenziazione di eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto di fornitura e i corrispettivi previsti a fronte di servizi accessori, diversi dalla prestazione principale<sup>3</sup> ed infine fornisce indicazioni vincolanti per i venditori in relazione alla compilazione dei riquadri relativi alle modalità di indicizzazione/variazioni, alla descrizione di sconti e bonus e ad altri dettagli sull'offerta<sup>4</sup>.

- 2.10 Le schede di confrontabilità attualmente vigenti prevedono che il cliente finale riceva una stima della spesa annua associata all'offerta proposta dal venditore e che tale stima sia confrontata con le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, per le forniture di energia elettrica, e con quelle del servizio di tutela, per le forniture di gas naturale.

### **Il Portale Offerte**

- 2.11 Con la deliberazione 51/2018/R/com, l'Autorità ha definito la disciplina per la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore del SII, di un *Portale* delle offerte presenti nei mercati *retail* rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese di energia elettrica e gas naturale (cosiddetto *Portale Offerte*), ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge Concorrenza 2017, e le tempistiche della sua implementazione.
- 2.12 In particolare, con l'allegato A) della deliberazione 51/2018/R/com è stato approvato il regolamento per il funzionamento del *Portale Offerte* (di seguito: Regolamento).
- 2.13 L'obiettivo del *Portale Offerte* è informare e capacitare il cliente finale nella fase della ricerca di un'offerta nel mercato libero dell'energia. A tal fine, il *Portale Offerte* genera un elenco delle offerte creato sulla base di alcune informazioni inserite dall'utente del sito. L'elenco delle offerte è ordinato per livelli crescenti della spesa annua stimata<sup>5</sup> con la possibilità di essere ordinato e filtrato sulla base di alcuni criteri (quali, ad esempio: nome del venditore, durata delle condizioni economiche, etc.). Per ciascuna offerta dell'elenco è prevista una pagina di dettaglio all'interno della quale sono contenute informazioni di approfondimento e descrizioni relative all'offerta stessa.
- 2.14 Saranno oggetto di pubblicazione nel *Portale Offerte* tutte le offerte rivolte alla generalità dei clienti e non soggette a negoziazione individuale delle condizioni generali e particolari di fornitura. Ai sensi del comma 5.2 del Regolamento, sono infatti escluse dalla pubblicazione nel *Portale* le offerte non generalizzate, tra cui

<sup>3</sup> Articolo 19 Codice di condotta commerciale.

<sup>4</sup> Artt. 20, 21 e 22 Codice di condotta commerciale.

<sup>5</sup> Determinata secondo i criteri definiti dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com.

quelle rivolte ai dipendenti del venditore e delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, o a familiari o amici dei medesimi dipendenti. Sono altresì escluse dalla pubblicazione le offerte riservate unicamente alle amministrazioni pubbliche.

2.15 Il *Portale Offerte* verrà sviluppato nelle seguenti fasi progressive, anche al fine di valutare eventuali successivi adattamenti e di tener conto della complessità tecnica della sua realizzazione:

- a. entro l'1 luglio 2018, pubblicazione nel *Portale Offerte* di tutte le offerte PLACET<sup>6</sup> di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti di piccole dimensioni;
- b. entro i successivi 2 mesi (cioè dalla pubblicazione delle offerte PLACET), pubblicazione nel *Portale Offerte* delle offerte di energia elettrica e gas naturale (incluse le offerte *dual fuel*) rivolte ai clienti domestici e formulate da venditori presenti nel *TrovaOfferte* alla data di entrata in vigore della deliberazione 51/2018/R/com e da venditori che, pur non essendo accreditati al *TrovaOfferte*, richiedano al Gestore di pubblicare le proprie offerte;
- c. entro i successivi 3 mesi, pubblicazione nel *Portale Offerte* di tutte le altre offerte di energia elettrica, di gas naturale e *dual fuel* rivolte alla generalità di tutti i clienti finali di piccole dimensioni, pubblicizzate o diffuse sui siti internet e/o presso gli sportelli fisici dei venditori, su altri siti internet e sui principali mezzi di informazione con copertura territoriale almeno pari alla regione e delle offerte non pubblicizzate con queste ultime modalità nell'ipotesi in cui i venditori richiedano al Gestore la pubblicazione;
- d. con tempistiche ancora da definire, pubblicazione nel *Portale Offerte* di tutte le altre offerte residuali.

<sup>6</sup> Le offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) sono state introdotte con la deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale. La disciplina delle offerte PLACET è finalizzata a facilitare scelte consapevoli ed informate da parte dei clienti di piccola dimensione, in particolare, attraverso il miglioramento della loro capacità di valutazione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili, comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili dalle altre proposte di servizi aggiuntivi dello stesso venditore.

### **3 ORIENTAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITÀ**

3.1 L'Autorità ritiene opportuno procedere all'aggiornamento delle schede di confrontabilità allegata al Codice di condotta commerciale con la duplice finalità di:

- a) armonizzarne il contenuto con il Regolamento del *Portale Offerte*;
- b) migliorarne la chiarezza e la comprensibilità.

3.2 A tal fine, nel presente capitolo vengono illustrati gli orientamenti connessi con tale duplice esigenza. Il *facsimile* delle schede di confrontabilità aggiornate sulla base degli orientamenti espressi nel presente capitolo viene invece riportato nel successivo capitolo 6.

#### **Armonizzazione delle schede di confrontabilità con il *Portale Offerte***

3.3 La stima della spesa annua della fornitura è un indicatore, presente nelle schede di confrontabilità e nel *Portale Offerte*, utile all'accrescimento della consapevolezza dei clienti finali e della loro partecipazione attiva al mercato libero (c.d. capacitazione). Tale strumento aumenta la trasparenza e comprensibilità delle offerte, traducendo i prezzi di fornitura del servizio in un corrispettivo percepito familiare dal cliente e facilmente riconducibile all'esperienza quotidiana. Inoltre, permette di semplificare la comparazione tra diverse offerte dello stesso venditore, o tra offerte di diversi venditori.

3.4 La messa in operatività del *Portale Offerte* richiede un allineamento delle modalità di presentazione e di calcolo della spesa annua stimata nelle schede di confrontabilità, al fine di omogeneizzare le informazioni disponibili al cliente durante la ricerca di un'offerta nel mercato libero. In particolare, l'allineamento finalizzato a garantire che, a parità di offerta e data di stima, le informazioni presenti nelle schede siano coerenti con quelle visualizzate nel *Portale Offerte*, deve essere effettuato con riferimento sia alle componenti incluse nel computo della stima della spesa annua sia ai criteri di stima della spesa stessa, così che, a parità di offerta e data di stima, le informazioni presenti nelle schede siano coerenti con quelle visualizzate nel *Portale Offerte*.

#### ***Imposte e tasse***

3.5 La stima della spesa annua nelle schede di confrontabilità, ai sensi della lettera a) del comma 6.1 del Codice di condotta commerciale, deve essere risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale al venditore, escluse le imposte e le tasse. L'art. 16 del Regolamento del *Portale Offerte* indica, ai fini della stima della spesa annua, tutte le componenti di prezzo

applicabili dal venditore al cliente finale nell'ambito della propria offerta, incluse le imposte e le tasse.

3.6 In considerazione del fatto che le schede di confrontabilità sono pensate per essere un strumento di analisi preventiva essenzialmente "statico", prestampato e non personalizzato si ritiene opportuno mantenere il criterio di esclusione delle imposte e delle tasse dalla stima della spesa annua in quanto la determinazione di tali componenti necessita la definizione precisa del profilo di cliente e consumo a cui si applicano. A tal proposito, si ricorda, comunque, che la pagina di dettaglio del *Portale Offerte*, ai sensi della lettera b) del comma 12.3 del relativo Regolamento, visualizza il dettaglio delle singole voci della spesa annua stimata, distinguendo anche il corrispettivo di imposte e tasse e dando evidenza separata degli sconti. Visitando il *Portale Offerte*, il cliente finale è quindi in grado di conoscere l'importo di ogni componente della spesa e, conseguentemente, risalire alla spesa annua stimata al netto di imposte e tasse, come presentata nelle schede di confrontabilità.

#### **Sconti**

3.7 Ai sensi della lettera b) del comma 6.1 del Codice di condotta commerciale, non rientrano nel calcolo della stima della spesa annua delle schede di confrontabilità i c.d. *bonus una tantum* e gli sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto di fornitura. Il comma 16.5 del Regolamento specifica, invece, che nel *Portale Offerte* la stima della spesa annua include gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell'adesione all'offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno, maturati nel corso dei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto indipendentemente dalla sua durata. Eventuali altri sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste del contratto di fornitura non sono considerati ai fini della stima, seppur siano indicati separatamente nella pagina di dettaglio, raggiungibile dall'elenco delle offerte risultante dalla ricerca.

3.8 Nell'ottica di una rappresentazione esaustiva e trasparente dell'informazione relativa alla spesa annua di un'offerta, il Regolamento del *Portale Offerte* ha previsto l'inserimento di alcuni tipi di sconto, come sopra menzionato, specificando nella pagina di dettaglio eventuali altri sconti condizionati al verificarsi di particolari eventi.

3.9 L'esigenza di armonizzazione rende conseguentemente opportuno prevedere che anche nel calcolo della spesa annua stimata delle schede di confrontabilità siano compresi gli eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell'adesione all'offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno, dando separata evidenza degli eventuali altri sconti

condizionati nel riquadro “Descrizione dello sconto e/o del bonus”, ai sensi dell’art. 21 del Codice di condotta commerciale.

### ***Criteri di stima della spesa annua***

- 3.10 Ai fini della definizione dei criteri di stima della spesa annua risulta rilevante considerare come alcune delle componenti di prezzo che concorrono a determinare tale spesa possono essere aggiornate con cadenza inferiore all’anno. In particolare, si fa riferimento alle componenti di prezzo relative alla spesa per la materia energia/gas naturale, soprattutto con riferimento alle offerte a prezzo variabile<sup>7</sup>, agli oneri di sistema e, in misura minore, alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore.
- 3.11 In generale occorre considerare come l’utilizzo dei prezzi vigenti al momento del computo della stima della spesa annua relativamente alla parte per la materia prima energia/gas naturale porta, con particolare riferimento alle offerte a prezzo variabile, a non tenere conto della stagionalità dei prezzi delle *commodity* all’ingrosso e, a seconda del momento in cui il calcolo della spesa è effettuato, potrebbe non rappresentare la migliore stima della spesa del cliente distorcendo la comparazione tra offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile, a favore delle une o delle altre (si pensi, ad esempio, alla spesa annua per la fornitura di gas naturale calcolata nel mese di gennaio, caratterizzato da prezzi della materia prima tipicamente più elevati rispetto ad altri mesi dell’anno; in questo caso il risultato porterebbe a sovrastimare tale spesa). Per contro, le suddette criticità risultano ridimensionate nel caso di una metodologia di calcolo che prenda a riferimento, per la parte *commodity* e nel caso di offerte a prezzo variabile, i valori *forward* dell’indice di prezzo assunto nell’offerta.
- 3.12 Per quanto concerne, invece, i prezzi relativi al trasporto e la gestione del contatore, agli oneri di sistema e, per il settore dell’energia elettrica, ai corrispettivi di dispacciamento periodicamente aggiornati da Terna o indicati dal venditore, l’utilizzo dei prezzi vigenti al momento del computo della stima della spesa annua non comporta le criticità sopra riprese, anche in considerazione del fatto che, nella misura in cui tali prezzi sono applicati in maniera passante in tutte le offerte, la

<sup>7</sup> Le offerte di mercato libero si possono sostanzialmente suddividere in offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile. Nella prima categoria rientrano tutte le offerte che prevedono un valore costante all’interno di un determinato periodo, almeno pari ad un anno, del prezzo pagato complessivamente dal cliente finale o di una parte del medesimo. Nella seconda categoria, invece, rientrano tutte le offerte per le quali una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la materia prima:

- subiscono variazioni automatiche risultanti dall’applicazione di un indice definito dal contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità;
- oppure sono determinate nella misura prevista per i servizi di tutela definiti dall’Autorità, eventualmente prevedendo uno sconto rispetto ai medesimi.

loro variazione nel tempo ha effetto unicamente sul livello di spesa del cliente, ma non sull'ordinamento delle diverse offerte in ragione di tale spesa.

3.13 Il Codice di condotta commerciale attualmente non prevede, per la stima della spesa annua nel caso di offerte a prezzo variabile, alcun criterio che tenga conto della variabilità delle componenti soggette ad aggiornamento infra-annuale; sia per le offerte a prezzo fisso che per le offerte a prezzo variabile i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua sono quelli vigenti alla data di presentazione dell'offerta. Il venditore ha comunque l'obbligo di specificare in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione finale ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione<sup>8</sup>.

3.14 Il Regolamento del *Portale Offerte* individua, invece, un criterio di stima della spesa annua per le offerte variabili e per le condizioni economiche relative ai servizi di tutela omogeneo e applicabile in maniera uniforme, così da garantire l'effettiva confrontabilità delle offerte. Più in particolare, il comma 17.1 del Regolamento indica che, ai fini del calcolo delle componenti della spesa, si considerano, con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal trimestre in corso alla data di consultazione del *Portale Offerte*, i valori che risultano dalla media aritmetica delle quotazioni *forward* del prezzo o dell'indice utilizzato nell'offerta per i corrispondenti trimestri, rilevate in un arco temporale significativo del mese antecedente quello di consultazione del *Portale Offerte*. Il comma 17.3 specifica poi i riferimenti per le quotazioni *forward* da adottare nell'algoritmo di stima della spesa:

- per l'energia elettrica, con riferimento alle offerte PLACET e alle altre offerte di mercato libero il cui corrispettivo è definito a partire dai prezzi dei mercati a pronti, si considerano i valori forniti da una primaria Agenzia di rilevazione dei prezzi selezionata dal Gestore del *Portale Offerte*;
- per il gas naturale, con riferimento alle offerte PLACET e alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dai prezzi dei mercati a pronti e a termine all'*hub* TTF, si considerano le quotazioni *forward* OTC relative all'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren;
- con riferimento alle offerte di energia elettrica e di gas naturale diverse da quelle di cui ai precedenti alinea, le quotazioni *forward* individuate, a discrezione del Gestore, sulla base delle caratteristiche delle offerte indicate dal venditore.

3.15 Al fine di garantire la coerenza di contenuti e informazioni presenti nei due strumenti di capacitazione (schede di confrontabilità e *Portale Offerte*), si ritiene

<sup>8</sup>Articolo 6 comma 6.1 lettera c) del Codice di condotta commerciale

opportuno che i venditori utilizzino, per la stima della spesa annua delle offerte a prezzo variabile nelle schede di confrontabilità, lo stesso criterio previsto dal Regolamento, inclusi i riferimenti per le quotazioni *forward*; il medesimo criterio sarà peraltro utilizzato per la spesa relativa alla fornitura dei servizi di tutela. Si ricorda inoltre che il *Portale Offerte*, ai sensi della lettera b), comma 30.1 del Regolamento, prevede una funzionalità che consente ai venditori di visualizzare tempestivamente, prima della loro pubblicazione, le offerte trasmesse, e che permette almeno la verifica della correttezza della spesa annua stimata, la completezza delle informazioni sulle offerte e la loro comparazione con le offerte correntemente pubblicate. Questa funzione di anteprima potrebbe rappresentare anche uno strumento per consentire ai venditori di visualizzare la stima della spesa annua basata sui criteri del *Portale Offerte* da utilizzare nella scheda di confrontabilità.

- 3.16 Per tutte le offerte che nel primo periodo non saranno presenti sul *Portale*, si ritiene che i venditori debbano comunque adottare lo stesso criterio del comma 17.1 per il calcolo della stima della spesa annuale da riportare sulle schede di confrontabilità; saranno i medesimi venditori a scegliere i riferimenti per le quotazioni *forward*, in maniera tale che la fonte delle informazioni sia resa nota al cliente finale e che la scelta sia coerente con le indicazioni di cui al comma 17.3 del Regolamento.

<p><i>Q1. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità per l’armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?</i></p>
---

### **Miglioramento della chiarezza e comprensibilità delle schede**

- 3.17 Le due attuali schede di confrontabilità relative alle forniture di energia elettrica e gas naturale, pur rispondendo alla medesima esigenza, hanno strutture non del tutto sovrapponibili. La scheda relativa all’energia elettrica, in particolare, presenta la comparazione della spesa per clienti con diverse distribuzioni dei consumi tra le fasce orarie. Tale impostazione, se da un lato mira a rendere edotto il cliente degli effetti sulla spesa della distribuzione dei propri consumi, dall’altro rischia di generare un grado di complessità più elevato che potrebbe risultare di meno agevole lettura rispetto a quella relativa al gas naturale.
- 3.18 L’Autorità ritiene che sia possibile adottare accorgimenti e semplificazioni della struttura delle schede che ne migliorino la chiarezza senza sacrificare elementi di confronto essenziali per la capacitazione del cliente finale. Si ritiene inoltre opportuno armonizzare per quanto possibile le schede delle due *commodity* al fine

di agevolare l'analisi delle offerte da parte del cliente finale interessato a valutare anche entrambe le forniture.

3.19 A tal fine si ritiene di prevedere che per la scheda relativa alla fornitura di energia elettrica la comparazione delle spesa avvenga facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie F1 e F2 F3 relative al "profilo tipo"<sup>9</sup>. Tale semplificazione consentirebbe di introdurre nella scheda relativa alla fornitura di energia elettrica due colonne, attualmente previste nella sola scheda relativa alla fornitura di gas, che rendono più comprensibile il confronto con il servizio di maggior tutela: "minore o maggiore spesa" e "variazione percentuale della spesa".

3.20 Si ritiene inoltre opportuno valutare la possibilità di semplificare l'attuale scheda relativa alle forniture *dual fuel*. L'attuale scheda *dual fuel*, infatti, è costituita dall'insieme delle due schede elettrica e gas a cui si aggiunge un riquadro, da "compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna della scheda", che riporta la spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta, calcolabile solo una volta che siano stati individuati e selezionati i livelli di consumo, la potenza impegnata, l'ambito tariffario e la qualifica di residente/non residente del cliente. Si ritiene quindi opportuno prevedere che, in caso di offerta *dual fuel*, il venditore consegni al cliente finale entrambe le schede di cui agli Allegati 1 e 2 congiuntamente al riquadro che riporta la spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta, compilato come disciplinato al comma 18.3 del Codice di condotta commerciale.

<p>Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?</p>
---

3.21 Un altro elemento di cui è opportuno valutare l'eventuale necessità di aggiornamento è la rappresentatività dei livelli di consumo annuo (in kWh e Smc) e di potenza impegnata (in kW) elencati nelle schede, ferma restando l'opportunità di mantenere i livelli di riferimento considerati standard (2.700 kWh e 1.400 Smc).

3.22 Relativamente al settore elettrico, nell'ambito del procedimento per la riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici, formalmente conclusosi con la pubblicazione della deliberazione 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, sono stati individuati clienti domestici *benchmark* ritenuti particolarmente rappresentativi del

<sup>9</sup>Il "profilo tipo" è il profilo che rappresenta la ripartizione percentuale dei consumi per fascia oraria che assicura l'indifferenza della spesa tra il prezzo monorario e i prezzi biorari, transitorio e a richiesta, definiti ed aggiornati dall'Autorità.

mercato domestico, definiti in termini di prelievo annuo, potenza impegnata e condizione di residenza<sup>10</sup>. In particolare:

- a) per potenza impegnata pari a 3kW e abitazione di residenza, sono stati individuati i seguenti livelli di prelievo annuo (in kWh): 1.500, 2.200, 2.700, e 3.200;
- b) per potenza impegnata pari a 3kW e abitazione non di residenza, sono stati individuati i seguenti livelli di prelievo annuo (in kWh): 900 e 4.000;
- c) per potenza impegnata superiore a 3kW sono stati individuati i seguenti *benchmark*: 3,5 kW e abitazione di residenza con prelievo di 3.500 kWh/anno e 6 kW e abitazione di residenza con prelievo di 6.000 kWh/anno.

3.23 Alla luce dell'analisi svolta in occasione della riforma tariffaria, si ritiene opportuno valutare la possibilità di adeguare le schede di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica ai sopra menzionati *benchmark*.

3.24 Per quanto riguarda la scheda di confrontabilità indirizzata ai clienti finali domestici di gas naturale, si propone di lasciare invariati i livelli di consumo annuo (in Smc) attualmente previsti (120, 480, 700, 1.400, 2.000 e 5.000). Tali livelli, infatti, appaiono ancora rappresentativi del mercato domestico.

Q3. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?*

#### **4 PRIMA RICOGNIZIONE IN VISTA DEL SUPERAMENTO DEI REGIMI DI TUTELA**

4.1 La legge Concorrenza 2017 stabilisce, dall'1 luglio 2019, la fine delle condizioni di tutela di prezzo definite dall'Autorità per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici ed i condomini ad uso domestico), individuando a tal fine una serie di interventi (tra cui rientra il già richiamato *Portale Offerte*) volti ad “accompagnare” i clienti finali in questo percorso di evoluzione del mercato *retail*. Da tale data, l'Autorità cesserà di aggiornare ogni tre mesi le condizioni economiche (i prezzi) per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela, fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe di rete e l'aggiornamento periodico degli oneri generali. Di conseguenza, la stima

<sup>10</sup> Una tabella con i suddetti *benchmark* è, ad esempio, disponibile nella Segnalazione 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel (<https://www.arera.it/allegati/docs/15/292-15.pdf>).

della spesa annua dei servizi di tutela non sarà più il metro di paragone per le offerte del mercato libero ai sensi del Codice di condotta commerciale, in quanto non verrà più resa disponibile dall'Autorità.

- 4.2 In vista della completa apertura del mercato e della fine della tutela di prezzo, si rende di conseguenza necessario rivalutare il ruolo delle schede di confrontabilità. In assenza di un valore di spesa proveniente da una fonte terza e imparziale che funga da punto di riferimento per un confronto omogeneo e trasversale tra le offerte dei diversi venditori, le schede verranno infatti private della loro funzione principale.
- 4.3 In ragione di questa evoluzione, nel presente capitolo, l'Autorità intende effettuare una prima ricognizione generale dei possibili interventi evolutivi delle schede di confrontabilità, da individuare anche tenendo conto delle esperienze internazionali in materia. Come sopra già anticipato, il tema dell'evoluzione delle schede di confrontabilità in un contesto di libero mercato sarà comunque oggetto di approfondimento in successivi documenti per la consultazione.
- 4.4 L'obbligo per i venditori di energia elettrica e gas naturale di fornire una serie di informazioni al cliente finale nel momento della presentazione di un'offerta, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, è una prassi consolidata. Onorando i principi di chiarezza, trasparenza e completezza, e con l'obiettivo di rendere più partecipe il cliente finale nella scelta del prodotto, si è registrata una convergenza tra regolatori nelle misure adottate. Ad esempio, è comune l'obbligo di compilare un foglio informativo (in inglese, *fact sheet*) da parte dei venditori, per ogni offerta proposta, nella fase precontrattuale. Tale foglio contiene, solitamente, in un formato sintetico e di facile lettura, informazioni essenziali relative all'offerta, come le componenti di prezzo, la durata del contratto, la presenza di sconti ed eventuali servizi aggiuntivi<sup>11</sup>.
- 4.5 In molti Paesi, la stima della spesa rientra tra le informazioni che il venditore deve fornire al cliente domestico nella fase precontrattuale. Nel momento della presentazione delle offerte commerciali i venditori devono comunicare, per esempio, una stima della spesa mensile basata su un livello di consumo rappresentativo<sup>12</sup> oppure una stima della spesa annua, eventualmente basata sul

<sup>11</sup> In Australia, il regolatore ha previsto delle linee guida riguardanti le informazioni da comunicare al cliente finale al momento della presentazione dell'offerta, dettagliando ad esempio come devono essere riportate le varie componenti di prezzo, quando e come il foglio informativo deve essere consegnato e anche la terminologia da adottare.

<sup>12</sup> In Portogallo, la direttiva n. 5/2016 stabilisce che i venditori devono fornire al cliente finale di energia elettrica connesso in bassa tensione e di gas naturale con consumo annuo sotto i 10.000 mc, per ogni offerta presentata, una stima della spesa mensile, al netto delle imposte, considerando un consumo di 100 kWh, che deve intendersi come indicativo.

consumo effettivo o stimato del cliente (calcolata al momento dell'offerta)<sup>13</sup>. Il materiale consegnato al cliente finale, per esempio sotto forma del *fact sheet* del precedente paragrafo, dettaglia i vari aspetti dell'offerta, senza però presentare alcun tipo di confronto tra l'offerta stessa ed altri valori di riferimento ma, al contempo, rendendo familiari e di facile consultazione le componenti di spesa. L'uniformità delle informazioni presentate permette in ogni caso al cliente finale di confrontare le offerte proposte dai diversi venditori, oppure le offerte di uno stesso venditore, ad esempio comparando le spese stimate basate sullo stesso livello di consumo.

- 4.6 Al contempo, nell'ottica di capacitazione del cliente finale e per incentivare la competizione tra i venditori, in alcuni Paesi sono state adottate misure che facilitano la ricerca e la comparazione tra le diverse offerte nel mercato. Ad esempio, i venditori possono essere chiamati ad inserire una stima della spesa annua futura per l'offerta corrente all'interno di una informativa inviata a cadenza annuale<sup>14</sup>; questa informazione fornisce al cliente finale un'indicazione utile nel caso intenda cambiare offerta e cominciare una ricerca attraverso i comparatori *online*, i quali solitamente illustrano le offerte in termini di spesa annua stimata.
- 4.7 Alcune informazioni possono anche essere veicolate attraverso la fatturazione, uno strumento di capacitazione universale e consolidato. All'interno della bolletta, i venditori possono informare i clienti finali della possibilità di cambiare offerta e/o fornitore, e mostrare un confronto tra l'offerta in vigore e le due offerte più economiche, in termini di spesa annua stimata nel primo anno dalla sottoscrizione, dello stesso venditore<sup>15</sup>. L'informazione così presentata è volta ad incentivare il cliente a rivalutare il proprio contratto con cadenza regolare, aprendo alla possibilità di trovare, con il medesimo fornitore, un'offerta più adatta alle proprie esigenze.
- 4.8 Ad integrazione dei siti di comparazione di offerte, alcuni regolatori hanno realizzato altre iniziative, indirizzate a rendere edotto il cliente finale, sempre

<sup>13</sup> In Regno Unito, all'interno delle *Standard Licence Conditions*, tra gli obblighi precontrattuali in capo ai venditori di energia elettrica, vi è la comunicazione di una stima della spesa annua dell'offerta basata sul consumo effettivo oppure stimato del cliente finale. L'informazione deve essere comunicata nell'ambito di una proposta di vendita e deve essere generata sul momento.

<sup>14</sup> In Irlanda, il regolatore ha recentemente aggiornato il codice di condotta, rivolto ai venditori di energia elettrica e gas naturale, prevedendo l'obbligo di comunicazione ai clienti finali di alcune informazioni essenziali al fine di guidarli nella ricerca delle offerte. Oltre alla stima della spesa annua futura con l'offerta in vigore, tutti i clienti domestici che sono nello stesso contratto da almeno tre anni, ricevono anche avvisi sulla possibilità di risparmiare sottoscrivendo altre offerte e sulla gratuità della procedura di *switching*.

<sup>15</sup> In Regno Unito, ai sensi delle *Standard Licence Conditions*, i venditori sono obbligati ad inserire questa informazione all'interno della bolletta, confrontando le offerte della stessa tipologia (per esempio, a prezzo fisso) in termini di spesa annua stimata, utilizzando le informazioni di consumo del cliente finale nell'anno precedente.

basate su un confronto tra le offerte presenti sul mercato. Una esperienza recente in tale prospettiva è costituita dal calcolatore di risparmio, che il cliente finale può visionare sul sito del regolatore. Il cliente interessato, inserendo una serie di informazioni (quali, ad esempio, il nome del venditore attuale, il tipo di abitazione, la numerosità del nucleo familiare e la zona di residenza) ottiene una stima del risparmio conseguente ad un cambio di venditore o di offerta. In particolare, il risparmio stimato si riferisce alla differenza di spesa tra l'offerta più economica del venditore attuale presente nel comparatore e quella più economica nella zona di riferimento. Se il venditore attuale propone già l'offerta più economica della zona, il risparmio stimato è la differenza di spesa tra l'offerta più costosa e quella più economica del venditore medesimo. I confronti sono effettuati sempre con contratti dello stesso tipo (ad esempio solo offerte a prezzo variabile o solo offerte a prezzo fisso), in maniera tale da offrire una stima coerente e rappresentativa<sup>16</sup>.

- 4.9 In sintesi, in vista della fine del regime di tutela, le schede di confrontabilità perderanno il metro di paragone alla base della loro principale funzione e dovranno quindi adattarsi ad un mercato completamente liberalizzato. I regolatori dei Paesi che hanno già affrontato, o stanno affrontando il processo di liberalizzazione, hanno rimarcato la necessità di informare il cliente finale nella fase precontrattuale e, al contempo, disciplinato l'esistenza di schede informative che riassumono in maniera sintetica e comprensibile le informazioni dell'offerta, eventualmente utilizzando criteri uniformi per tradurre le componenti economiche in valori familiari, come la spesa mensile o annua. Contemporaneamente, sono emerse nuove forme di comunicazione volte al confronto immediato tra offerte presenti nello stesso territorio o proposte dallo stesso venditore (e non più con condizioni di fornitura a prezzo aggiornato dal regolatore), in maniera tale da rendere concreti i vantaggi economici di una scelta consapevole nel mercato libero e della decisione di *switching*.

*Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?*

<sup>16</sup> L'iniziativa è stata intrapresa dal governo neozelandese insieme all'autorità regolatrice del mercato energetico nell'ambito della campagna *What's my number*—dove il numero del titolo dell'iniziativa è esattamente il risparmio medio stimato con il calcolatore.

*Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?*

## **5 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

- 5.1 Si intende prevedere che la prospettata revisione delle schede di confrontabilità avvenga con le seguenti tempistiche:
- a) dall'1 luglio 2018 i venditori saranno tenuti ad adottare i nuovi criteri per la stima della spesa annua dei servizi di tutela e delle offerte PLACET, fermo restando, fino all'1 settembre 2018, l'utilizzo dei modelli di scheda attualmente vigenti;
  - b) dall'1 settembre 2018 i venditori saranno tenuti ad adottare i nuovi modelli di scheda ed i nuovi criteri di stima della spesa annua per tutte le offerte proposte ai clienti domestici.
- 5.2 Si ritiene infine opportuno prevedere che, a partire dall'1 luglio 2018, i venditori non debbano fornire al cliente finale la scheda di confrontabilità per le offerte non generalizzate escluse dalla pubblicazione nel *Portale Offerte*, tra cui quelle rivolte ai dipendenti del venditore e delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, a familiari o amici dei medesimi dipendenti e alle amministrazioni pubbliche.

*Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.*

## 6 FACSIMILE DELLE NUOVE SCHEDE

Allegato 1

### Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del \_\_\_\_ (gg/mm/aa), valida fino alla data del \_\_\_\_ (gg/mm/aa)

#### Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh)	(A) Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)
			A-B	(A-B)/Bx100
1.500				
2.200				
2.700				
3.200				

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Consumo annuo (kWh)	(A) Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)
			A-B	(A-B)/Bx100
900				
4.000				

Cliente con potenza impegnata 3,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh)	(A) Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)
			A-B	(A-B)/Bx100
3.500				

**Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza**

Consumo annuo (kWh)	(A) Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)
6.000			A-B	(A-B)/Bx100

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando una distribuzione tipo dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3.

<b>Fasce Orarie</b>	
<b>Fascia F1</b>	Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
<b>Fasce F2 e F3</b>	Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

<b>ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI</b>		
Descrizione dell'onere/servizio	Corrispettivo previsto	
.....	€/cliente/anno	<i>Opzionale</i>
.....	€/kWh	<i>Opzionale</i>
.....	.....	<i>Opzionale</i>

**Modalità di indicizzazione/Variazioni**

**Descrizione dello sconto e/o del bonus**

**Altri dettagli sull'offerta**

## Allegato 2

### Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del \_\_\_\_ ( gg/mm/aa ), valida fino alla data del \_\_ (gg/mm/aa )

### Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO:.....				
Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)
			A-B	(A-B)/Bx100
120				
480				
700				
1.400				
2.000				
5.000				

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

**P=0,003852 GJ/Sm<sup>3</sup>**

**C=1**

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI		
Descrizione dell'onere/servizio	Corrispettivo previsto	
.....	€/cliente/anno	<i>Opzionale</i>
.....	€/Smc	<i>Opzionale</i>
.....	.....	<i>Opzionale</i>

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

## Allegato 3

### Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici per fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale

In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, al cliente finale domestico deve essere fornita:

- a) la Scheda di confrontabilità per clienti finali di energia elettrica e gas (**Allegato 1**)
- b) la Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale (**Allegato 2**)
- c) l'indicazione della spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta

#### Spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta

Descrizione tipologia di cliente	Totale Offerta congiunta	Servizio di maggior tutela + Servizio di tutela
<ul style="list-style-type: none"><li>• Livelli di consumo (kWh; Smc)*</li><li>• Potenza impegnata*</li><li>• Residente/non residente*</li><li>• Ambito Tariffario*</li></ul>	In euro*	In euro*

\* campi da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna della scheda